Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **ROMA - Sabato, 2 luglio 1932 - ANNO X** **Numero 151**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 aprile 1932, n. **728**.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1392, concernente agevolazioni per il rifornimento all'agricoltura di granoturco per il bestiame.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1392, concernente agevolazioni per il rifornimento all'agricoltura di granoturco per il bestiame, con la seguente modificazione:

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Per agevolare un conveniente rifornimento di granoturco per l'alimentazione del bestiame, il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura, è autorizzato a stipulare con società o cooperative di industriali e commercianti, cooperative o consorzi costituiti da agricoltori, o loro enti nazionali, apposite convenzioni di durata non eccedente un biennio e che sono esenti dalle formalità delle tasse di registro ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 6 giugno 1932, n. **729**.
Definizione delle controversie già di competenza del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco e dell'Arbitro unico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 4 dicembre 1930, numero 1687 per la definizione delle controversie già di competenza del cessato Tribunale arbitrale misto italo-germanico e dell'Arbitro istituito ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato alla Sezione IV della Parte X del Trattato di Versaglia, sono estese ai reclami dei cittadini italiani, per risarcimento di danni rimasti indecisi innanzi al soppresso Tribunale arbitrale misto italo-austriaco e innanzi all'Arbitro istituito ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato alla Sezione IV della Parte X del Trattato di San Germano, nonchè alle controversie relative a crediti denunciati dall'Ufficio italiano di verifica e compensazione all'Ufficio austriaco o viceversa, non ancora definite tra gli Uffici stessi o rimaste indecise dinanzi al soppresso Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.

Nella Commissione mentovata nell'art. 1 del R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1687, è incluso, in qualità di membro effettivo, l'agente del Governo italiano presso i Tribunali arbitrali misti.

Art. 2.

Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 2 e quelle dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 dicembre 1930, numero 1687, si estendono agli affari ed alla gestione del soppresso Ufficio di verifica e compensazione italiano, istituito in base agli articoli 248 e 249 del Trattato di pace di San Germano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GRANDI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 6 giugno 1932, n. **730**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1930, n. 956, recante provvedimenti per la costruzione di un nuovo ponte fra la città di Venezia e la terraferma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1930, n. 956, col quale venne autorizzata la costruzione di un nuovo ponte fra la città di Venezia e la terraferma ed approvata la convenzione all'uopo stipulata col comune di Venezia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 9 maggio 1932, n. 731.

Riunione della Chiesa Unita Libera di Scozia alla Chiesa di Scozia; ammissione di quest'ultima ad esplicare la sua attività nel Regno ed autorizzazione al trasferimento di alcuni immobili a favore della medesima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza in data 30 giugno 1931, con la quale i reverendi Andrew Nisbet Bogle e James Harvey dichiarano che in base all'atto 24 maggio 1929 dell'Assemblea generale della Chiesa Unita Libera di Scozia e in base alla deliberazione del 2 ottobre 1929 delle Assemblee generali della Chiesa Unita Libera di Scozia e della Chiesa di Scozia adunate in Edimburgo, le dette due Chiese si fusero in una Chiesa unica, denominata Chiesa di Scozia (Church of Scotland); e chiedono, in rappresentanza di tale Chiesa, che detta fusione sia riconosciuta, agli effetti patrimoniali, anche in Italia, affinchè i beni acquistati e legittimamente qui posseduti dalla Chiesa Unita Libera di Scozia (United Free Church of Scotland), nelle città ove esistono Chiese presbiteriane scozzesi, siano intestati alla Chiesa di Scozia;

Ritenuto che la Chiesa di Scozia, fino ad ora, non ha esplicato alcuna attività nel Regno;

Visto l'art. 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e l'articolo 16 del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Chiesa di Scozia (Church of Scotland) è ammessa ad esplicare la sua attività religiosa nel Regno.

Art. 2.

È autorizzato il trasferimento a favore della Chiesa anzidetta dei seguenti immobili, attualmente intestati alla Chiesa Unita Libera di Scozia (United Free Church of Scotland):

1° S. Remo - Chiesa di S. Andrea (St. Andrew's Church), corso dell'Imperatrice;

2° Genova - *a*) Chiesa e Presbiterio Scozzese (The Scots Church and Mause), via Peschiera, 4;

b) Il rifugio dei Marinai (The Sailors' Rest), 15, via Milano;

3° Livorno - L'Istituto e la Chiesa dei Marinai (The Seamen's Institute and Church), I, via Fiume, e I, via S. Antonio;

4° Firenze - Chiesa e Presbiterio Scozzese (The Scots Church and Mause), 11, Lung'Arno Guicciardini;

5° Roma - Chiesa e Presbiterio di S. Andrea (St. Andrew's Church and Mause), 7, via XX Settembre;

6° Napoli - L'Istituto Mckean Bentinck (The Mckean Bentinck Institute), via Amedeo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 321, *foglio* 78. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1932, n. 732.

Approvazione del nuovo statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede centrale in Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 gennaio 1925, n. 44, che dichiara di prima categoria taluni Monti di pietà, in applicazione del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396;

Visto l'art. 1 del R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario;

Visti il R. decreto 18 dicembre 1927, n. 2534, che approva lo statuto organico dell'Istituto di San Paolo in Torino, ed il R. decreto 20 settembre 1928, n. 2207, che modifica alcuni articoli dello statuto medesimo;

Viste le leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Ritenuto che, in relazione alla accentuata attività bancaria assunta dall'Istituto, ed alle finalità di pubblico interesse cui l'attività stessa è esclusivamente rivolta, si rende necessario di adeguare, con urgenza, le norme statutarie alle prevalenti funzioni dell'Istituto medesimo, e di riconoscerlo istituto di diritto pubblico;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso statuto dell'Istituto di San Paolo di Torino, composto di n. 38 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 321, *foglio* 150. — MANCINI.

Statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino.

Art. 1.

L'Istituto di San Paolo di Torino — già Istituto delle Opere pie di San Paolo — è un Istituto di credito di diritto pubblico, avente propria personalità giuridica.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle finanze, ed è retto dal presente statuto.

Art. 2.

L'Istituto esplica la sua azione nel Regno a mezzo di sedi, succursali e agenzie.

La sede centrale dell'Istituto è in Torino.

Per l'apertura di nuove sedi, succursali ed agenzie l'Istituto è tenuto ad osservare le disposizioni delle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108.

Art. 3.

L'Istituto compie le seguenti operazioni passive:

1° riceve depositi fruttiferi, a risparmio e in conto corrente, anche in valuta estera, rimborsabili a vista, con o senza preavviso, o a scadenza fissa;

2° emette: *a*) buoni fruttiferi, sia nominativi che al portatore;

b) assegni circolari ai sensi del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;

c) lettere di credito, semplici e circolari;

3° risconta il proprio portafoglio;

4° fa riporti ed anticipazioni su titoli di sua proprietà.

Art. 4.

L'Istituto compie le seguenti operazioni attive:

1° sconta: *a*) effetti cambiari ed assegni muniti di due o più firme di persone, società, ditte, notoriamente solvibili; buoni del Tesoro; note di pegno emesse da magazzini generali legalmente costituiti e da depositi franchi; cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;

b) annualità a debito dello Stato e di enti pubblici;

c) altri titoli ed effetti ammessi da leggi speciali;

2° fa anticipazioni, con le norme e gli scarti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sopra:

a) titoli emessi o garantiti dallo Stato, cartelle degli Istituti di credito fondiario ed obbligazioni a queste assimilate o parificate, obbligazioni di prestiti comunali e provinciali quotate in borsa, azioni dell'Istituto di emissione, fedi di deposito rilasciate dai magazzini generali legalmente costituiti o dai depositi franchi;

b) su merci;

3° concede mutui di durata non superiore a 25 anni ad enti pubblici, con le norme e con le garanzie ammesse per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

4° concede mutui e conti correnti ipotecari, con le modalità e con le limitazioni di cui al successivo art. 6;

5° concede sovvenzioni cambiarie garantite da ipoteca o da pegno di titoli ammessi alle operazioni di anticipazioni di cui al precedente n. 2, o da cessioni di crediti verso lo Stato, le Provincie, i Comuni;

6° fa operazioni di riporto sui titoli ammessi alle anticipazioni;

7° apre crediti in conto corrente, di durata non maggiore di un anno e garantiti con rilascio di cambiali all'ordine dell'Istituto munite di almeno due firme notoriamente solvibili;

8° acquista titoli della specie di quelli che sono ammessi per le anticipazioni;

9° concede sovvenzioni su pegno di cose materiali;

10° accorda prestiti contro cessioni di stipendi, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti;

11° assume partecipazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato;

12° concede aperture annuali di credito in conto corrente, eventualmente rinnovabili, senza garanzie reali, a favore della provincia e del comune di Torino, nonchè degli enti per i quali l'Istituto compie i servizi di cassa;

13° fa operazioni in cambi;

14° acquista immobili ad uso dei propri stabilimenti, o in quanto sia necessario per il recupero dei crediti, con obbligo della vendita nei modi e termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione;

15° compie ogni altra operazione di banca da cui esuli l'elemento dell'alea e della speculazione.

Art. 5.

Oltre alle operazioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4, l'Istituto può compiere le seguenti:

1° concede ed accetta servizi di corrispondenza e di rappresentanza;

2° incassa effetti semplici o con documenti, titoli, cedole, e compie ogni altra operazione di commissione di banca;

3° assume servizi di ricevitoria provinciale e di esattoria comunale;

4° compie servizi di cassa per conto di terzi;

5° presta cauzioni, avalli e garanzie nell'interesse di ditte di prim'ordine;

6° accetta depositi in custodia ed in amministrazione;

7° cede in locazione cassette di sicurezza;

8° cura il collocamento di prestiti pubblici;

9° compra e vende titoli per conto di terzi.

Art. 6.

I mutui ipotecari di cui al n. 4 dell'art. 4 non possono avere durata superiore ad anni 10 e i conti correnti ipotecari ad anni 5, e gli uni e gli altri devono comportare estinzione graduale.

Le ipoteche costituite a garanzia dei mutui e conti correnti debbono essere di primo grado e sopra immobili producenti reddito certo e durevole per tutto il tempo dell'operazione.

I mutui e conti correnti non potranno superare i tre quinti del valore libero dei beni rustici e la metà del valore libero dei beni urbani offerti in ipoteca, previo accertamento dei detti valori mediante perizia ordinata dall'Istituto.

Gli edifici ipotecati debbono essere assicurati contro i danni dell'incendio presso Società benevise e con polizza intestata all'Istituto, o con trasferimento del beneficio a favore di esso.

Gli investimenti nelle operazioni di cui ai nn. 1, lettera *b*), 3, 4 e 10 dell'art. 4 non possono complessivamente superare i tre decimi dei depositi fruttiferi di qualsiasi specie raccolti dall'Istituto.

L'ammontare delle operazioni di cui al n. 11 dell'art. 4, comprese in detto ammontare le somme impegnate ed eventualmente non ancora erogate, nonchè l'ammontare delle operazioni di cui al n. 12 dello stesso art. 4, non possono eccedere rispettivamente il ventesimo dei depositi fruttiferi anzidetti.

Art. 7.

Ai depositi fruttiferi di cui al n. 1 dell'art. 3 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 36 e 37 della legge (testo unico) 25 aprile 1929, n. 967.

Continua pure ad essere applicato all'Istituto l'art. 37 della suddetta legge.

Art. 8.

Per le operazioni contemplate al n. 9 dell'art. 4, l'Istituto riceve in pegno cose mobili di qualunque specie aventi valore commerciale, purchè non siano fragili o soggette a deperimento o di non facile commercio o pericolose, oppure non possano, a giudizio dell'Amministrazione, per il loro volume e peso, essere convenientemente custodite nei magazzini dell'Istituto.

Formano normalmente oggetto di operazioni di prestiti su pegno: verghe e oggetti d'oro e d'argento, brillanti, diamanti, perle, metalli, tessuti nuovi ed usati e mercanzie.

Le polizze di pegno sono considerate titoli al portatore nonostante le indicazioni e i nomi che vi possano essere iscritti.

Oltre l'interesse l'Istituto può imporre un diritto di polizza a rimborso delle spese di custodia dell'oggetto pignorato.

La misura dell'interesse sulle operazioni di pegno, nonchè dei diritti di polizza e degli eventuali altri diritti speciali accessori, è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il regolamento generale stabilisce le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione delle polizze e le caratteristiche di esse, per la rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze di pegno e per il risarcimento di danni nel caso di perdita o deterioramento del pegno.

Alle operazioni di pegno di cose materiali continuano ad essere applicabili le disposizioni degli articoli 30 e 46 della legge (testo unico) 25 aprile 1929, n. 967.

Art. 9.

Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) la Giunta esecutiva;
d) il direttore generale.

Art. 10.

Il presidente è il capo dell'amministrazione dell'Istituto e ne ha la legale rappresentanza.

È nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, e l'emolumento spettantegli viene stabilito con decreto dello stesso Ministro per le finanze.

Il presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva.

Nei casi di urgenza, il presidente prende tutti i provvedimenti che stima necessari nel supremo interesse dell'Istituto, salvo a riferirne, nella prima adunanza, al Consiglio di amministrazione o alla Giunta esecutiva, provocando la deliberazione di ratifica.

Il presidente, su proposta del direttore generale, consente alla cancellazione di ipoteche, alle surrogazioni a favore di terzi, alla restituzione di pegni relativi ad obbligazioni, quando il credito dell'Istituto, garantito con le ipoteche e con i pegni, risulti interamente estinto.

Il presidente addiviene alle cancellazioni parziali e riduzioni di ipoteche che siano state deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Uno dei membri del Consiglio di amministrazione sarà annualmente designato dal Consiglio stesso a fungere da vice presidente.

Il vice presidente in caso di assenza o di impedimento del presidente ne assume gli uffici a tutti gli effetti.

Quando anche il vice presidente sia assente, od impedito, l'ufficio di presidente è tenuto, a tutti gli effetti, dal membro della Giunta esecutiva più anziano di età, ove non sia disposto diversamente dal Ministro per le finanze.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente e di otto consiglieri.

Gli otto consiglieri sono nominati:

uno dal Ministro per le finanze;
due dal podestà di Torino;
uno dal podestà di Genova;
uno dal preside della provincia di Torino;
due dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;
uno dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova.

Il Consiglio di amministrazione si rinnova ogni quadriennio; i consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Le dimissioni dei componenti il Consiglio non avranno effetto prima di essere accettate dalla Autorità che li ha nominati.

Il non intervento a tre sedute senza legittima giustificazione produce la decadenza d'ufficio del consigliere, la quale deve essere ratificata dalla Autorità che lo ha nominato.

Quando nel corso del quadriennio si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza nel Consiglio, il presidente provoca la nomina del nuovo consigliere, che dura in carica fino allo scadere del quadriennio.

Il regolamento stabilisce la misura della medaglia di presenza da corrispondersi ai consiglieri, e le indennità per i consiglieri residenti fuori di Torino.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, ma non meno di una volta al mese. La convocazione può avere luogo altresì quando almeno quattro consiglieri, o l'intero Collegio dei sindaci, ne facciano richiesta al presidente con indicazione delle ragioni che la determinano.

Il presidente stabilisce l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione, con la indicazione degli oggetti posti all'ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri ed ai sindaci effettivi almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione, salvi i casi di urgenza nei quali il termine di preavviso potrà essere ridotto a giorni due. Copia dell'avviso viene rimessa al Ministero delle finanze.

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre l'intervento di almeno cinque membri.

Art. 14.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

1° di promuovere le eventuali modificazioni al presente statuto ed al regolamento generale;

2° di proporre la nomina, la sospensione e la revoca del direttore generale;

3° di deliberare sulla istituzione, sulla trasformazione e sulla soppressione delle dipendenze;

4° di determinare, ove occorra, i limiti di competenza della Giunta esecutiva, e del direttore generale;

5° di determinare le cauzioni da prestarsi dal personale e di deliberarne lo svincolo;

6° di stabilire la misura delle medaglie di presenza ai commissari di sconto presso le dipendenze dell'Istituto;

7° di deliberare sulla nomina dei corrispondenti e dei rappresentanti dell'Istituto;

8° di determinare le modalità e le condizioni delle operazioni dell'Istituto;

9° di fissare e di modificare i saggi di interesse per le operazioni attive e passive;

10° di deliberare su tutte le questioni che gli siano sottoposte dal presidente;

11° di deliberare su quanto creda di riservare alla propria competenza, o che gli sia sottoposto dalla Giunta esecutiva, o dal direttore generale.

Art. 15.

Spetta, inoltre, al Consiglio di amministrazione:

1° di deliberare sul bilancio, sul conto profitti e perdite, e sulla ripartizione degli utili, e sui bilanci delle gestioni di cui agli articoli 32 e 35;

2° di deliberare sulle spese di amministrazione che eccedano l'importo di L. 10.000;

3° di deliberare sulle cessioni di crediti, sui concordati, sulle transazioni, sulle rinunzie a giudizi ed a procedimenti esecutivi;

4° di deliberare sugli acquisti, sulle vendite, sulle permute dei beni patrimoniali dell'Istituto e sulle proposte di affitto dei beni stessi;

5° di deliberare la eliminazione dei crediti dalle scritture;

6° di deliberare sulle partecipazioni ad enti creati o promossi dallo Stato;

7° di deliberare le cancellazioni parziali, le riduzioni, le restrizioni delle ipoteche iscritte a favore dell'Istituto, nonchè le surrogazioni a favore di terzi;

8° di deliberare la concessione di mutui ad enti pubblici;

9° di deliberare lo sconto di annualità a debito dello Stato e di enti pubblici;

10° di deliberare le operazioni relative al collocamento di prestiti pubblici, a prestazione di cauzioni, avalli e fideiussioni;

11° di deliberare la assunzione di ricevitorie, esattorie, e servizi di cassa, e le operazioni di cui al n. 12 dell'art. 4.

Art. 16.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio sono redatti, autenticati, e trascritti nel registro dei verbali, dal segretario capo dell'Istituto, che funge da segretario del Consiglio, e che in caso di assenza è sostituito da un funzionario designato dal Consiglio su proposta del direttore generale.

In caso di sedute segrete fungerà da segretario il consigliere più anziano di età.

Un estratto delle deliberazioni viene rimesso, nel termine di due giorni da quello della seduta, al Ministero delle finanze.

I consiglieri intervenuti alle adunanze possono far prendere atto nei verbali delle ragioni del loro voto.

Art. 17.

La Giunta esecutiva è composta:

a) dal presidente;

b) dal vice presidente;

c) dal consigliere di amministrazione di nomina governativa;

d) da un membro scelto dal Consiglio di amministrazione annualmente nel proprio seno;

e) dal direttore generale.

La Giunta è convocata e presieduta dal presidente, che determina l'ordine del giorno di ciascuna adunanza.

Essa è convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, e normalmente non meno di una volta alla settimana.

Il segretario della Giunta è scelto dal Consiglio di amministrazione, tra i funzionari dell'Istituto, su proposta del direttore generale.

La Giunta delibera a maggioranza di voti, e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 18.

Spetta alla Giunta esecutiva:

1° di vigilare a che abbiano esecuzione le deliberazioni proprie e del Consiglio di amministrazione;

2° di deliberare su tutti gli affari e su tutte le operazioni che non siano espressamente riservate al presidente, al Consiglio di amministrazione e al direttore generale;

3° di predisporre lo schema dei bilanci e dei conti profitti e perdite dell'Istituto e delle gestioni di cui agli articoli 32 e 35;

4° di esprimere il suo parere sulle questioni che devono essere sottoposte al Consiglio di amministrazione;

5° di ordinare ispezioni e verifiche, comunicandone i risultati al Consiglio di amministrazione;

6° di deliberare sulle domande di mutuo e sugli affari di cui all'art. 33 del presente statuto;

7° di provvedere a quanto può esserle espressamente deferito dal Consiglio di amministrazione.

I verbali delle singole adunanze, trascritti nell'apposito registro, sono tenuti a disposizione del Consiglio di amministrazione, il quale può sempre riservarsi di deliberare anche su quanto deferito alla Giunta esecutiva.

Art. 19.

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro per le finanze, il quale con lo stesso decreto, sentito il Consiglio di amministrazione, ne determina il trattamento economico.

Il direttore generale non può essere sospeso o rimosso se non con decreto del Ministro per le finanze.

In caso di assenza o di impedimento il direttore generale sarà sostituito dal capo servizio che verrà all'uopo annualmente designato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 20.

Il direttore generale:

1° dirige tutti i servizi dell'Istituto e delle gestioni di cui agli articoli 32 e 35;

2° è responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione del regolare funzionamento dei servizi stessi e della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta esecutiva;

3° è a capo del personale e prende nei suoi riguardi i provvedimenti contemplati dal regolamento;

4° interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle speciali commissioni di cui all'art. 35 e alle altre che eventualmente fossero istituite;

5° provvede alle spese di amministrazione in conformità e nei limiti delle autorizzazioni del Consiglio.

Art. 21.

Presso ogni sede e succursale è costituita una Commissione di sconto composta del direttore, che la presiede, e di non meno di quattro commissari nominati dal Consiglio di amministrazione, i quali durano in carica un anno e sono rieleggibili. Due commissari prestano servizio per turno.

Ai membri della Commissione di sconto è corrisposta una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Le Commissioni di sconto sono chiamate a dare parere sulle operazioni proposte alle filiali. Il direttore ha facoltà di eseguire le operazioni che abbiano riportato parere favorevole della Commissione, entro i limiti determinati dal Consiglio di amministrazione. Per le operazioni superiori a tali limiti la esecuzione non potrà avvenire se non dietro autorizzazione della sede centrale dell'Istituto.

Art. 23.

Il Collegio dei sindaci si compone:

1° di tre membri effettivi;

2° di tre membri supplenti.

Uno dei sindaci effettivi ed uno dei supplenti sono rispettivamente nominati dal podestà di Torino, dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino e dal preside della provincia di Torino.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Essi possono assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione.

La misura delle retribuzioni dei sindaci è stabilita con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 24.

I sindaci funzionano collegialmente e comunicano le loro eventuali proposte ed osservazioni al presidente.

Essi:

1° esaminano le situazioni, i bilanci, i conti dei profitti e delle perdite;

2° si assicurano della osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento, e degli atti fondamentali delle gestioni di cui agli articoli 32 e 35;

3° hanno in genere tutti gli obblighi ed esercitano tutte le attribuzioni di cui all'art. 184 del Codice di commercio.

Art. 25.

L'esercizio dell'Istituto si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio ed il conto profitti e perdite, accompagnati dalle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dalla relazione dei sindaci, vengono trasmessi, non oltre il 31 marzo, al Ministro per le finanze che li approva con proprio decreto.

L'Istituto compila le situazioni periodiche dei conti prescritte dalla legge, o che venissero richieste dal Ministero delle finanze.

I documenti di bilancio e contabili, gli inventari e le situazioni, devono portare la firma del presidente e del direttore generale.

Art. 26.

Sugli utili netti accertati in bilancio, una quota corrispondente ai sette decimi viene preliminarmente destinata ad incremento della massa di rispetto.

Saranno inoltre assegnate:

a) una quota corrispondente a due decimi, per opere di beneficenza e per erogazioni a scopi di pubblico interesse;

b) una quota corrispondente ad un decimo, a disposizione del Consiglio di amministrazione per premi e gratificazioni al personale.

Art. 27.

È vietato al presidente, al vice presidente, ai consiglieri ed ai sindaci di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette od indirette, con l'Istituto.

Non possono fare parte del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci coloro che appartengono ad altri Istituti di credito aventi sede e dipendenze nelle località in cui opera l'Istituto, salvo che si tratti di enti nei quali l'Istituto abbia veste di partecipante.

I componenti del Consiglio di amministrazione non hanno voto deliberativo su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati, o che riguardi enti dei quali essi facciano parte come membri degli organi direttivi o sindacali.

È vietato lo sconto di effetti che portino la firma di qualunque impiegato dell'Istituto.

Il direttore generale e gli impiegati tutti dell'Istituto non possono esercitare commerci, industrie, nè fare operazioni di borsa, nè occuparsi di affari che possano comunque essere contrastanti con gli interessi dell'Istituto, nè avere parte nella amministrazione di altri Istituti di credito, stabilimenti industriali e ditte commerciali, salvi i casi in cui il Consiglio stesso ne ravvisi l'opportunità nell'interesse dell'Istituto.

Il regolamento determina le incompatibilità in ordine alla costituzione delle Commissioni di sconto.

Art. 28.

Le sedi e le succursali sono amministrate da un direttore, sotto la vigilanza della sede centrale ed in conformità alle disposizioni da questa emanate.

Le agenzie sono rette da un impiegato designato dal direttore generale, e sono poste alla dipendenza di una sede o di una succursale.

I direttori rappresentano verso i terzi la sede o la succursale cui sono preposti e le agenzie che ne dipendono.

Art. 29.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, designa annualmente i consiglieri che, in luogo e vece del presidente medesimo, possono stipulare i contratti dell'Istituto e delle gestioni di cui agli articoli 32 e 35.

I contratti devono essere firmati anche dal direttore generale, o dal funzionario da lui espressamente delegato.

Art. 30.

Tutti gli atti, scritti, obbligazioni inerenti alle operazioni dell'Istituto devono portare la firma del direttore generale, salvo che dallo statuto e dal Consiglio di amministrazione la firma stessa sia riservata al presidente.

Il direttore generale può delegare la firma per determinati atti ai capi servizio.

Il Consiglio di amministrazione determinerà le modalità per la firma di quietanza sugli ordini di pagamento dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni.

La firma per avallo e fideiussione spetta al presidente, in unione con il direttore generale.

Art. 31.

Tutti gli atti, scritti, obbligazioni, delle sedi e delle succursali dell'Istituto devono portare la firma del direttore che vi è preposto, congiuntamente a quella di un impiegato autorizzato dal direttore generale, o, in caso di assenza o di impedimento del direttore, di due impiegati autorizzati dal direttore generale.

Gli atti e gli scritti delle agenzie devono portare la firma dell'impiegato ad esse preposto, o di chi lo supplisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 32.

L'Istituto di San Paolo, ai termini dell'art. 1 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, esercita il credito fondiario in tutto il Regno, in conformità delle disposizioni generali e speciali di legge e di regolamento vigenti in materia.

La gestione del credito fondiario ha propria contabilità e separato bilancio.

Per la effettuazione delle operazioni di credito fondiario possono essere utilizzate le dipendenze dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce le norme, condizioni e modalità per la concessione dei mutui in conformità alle disposizioni che disciplinano le operazioni di credito fondiario.

Il presidente dell'Istituto rappresenta ad ogni effetto la gestione del credito fondiario di fronte ai terzi.

La vigilanza governativa sulla gestione del credito fondiario si svolge in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

Art. 33.

Alla Giunta esecutiva spetta di deliberare sulle domande di mutuo, sulle cancellazioni e restrizioni di ipoteche, sulle azioni giudiziarie, sul concorso alle aste per l'aggiudicazione di immobili e sugli eventuali acquisti di essi, e su ogni altra operazione di credito fondiario.

Essa provvede altresì a tutti gli altri incarichi e mansioni attinenti al credito fondiario, che possono esserle affidati dal presidente e dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può avocare a sè qualsiasi deliberazione ed affare di credito fondiario.

Art. 34.

Al bilancio della gestione del credito fondiario si provvede in conformità agli articoli 15 e 18.

L'utile netto della gestione del credito fondiario è ripartito come segue:

a) due terzi al fondo capitale;
b) un terzo al fondo di riserva.

Art. 35.

L'Istituto conserva le proprie tradizionali funzioni di beneficenza e di educazione, che si esplicano mediante:

a) l'Ufficio Pio,
b) l'Educatorio Duchessa Isabella,

in conformità ai rispettivi atti fondamentali e sotto il governo delle vigenti leggi in materia.

Il Consiglio può costituire speciali commissioni per l'amministrazione dell'Ufficio Pio e dell'Educatorio Duchessa Isabella.

Le predette due gestioni hanno proprie contabilità e separati bilanci.

Art. 36.

Un ispettore del Tesoro assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ed ha facoltà di sospendere quelle deliberazioni del Consiglio che ritenga contrarie alle leggi, allo statuto e al regolamento, dando immediata comunicazione della sospensione al Ministero delle finanze, il quale potrà procedere all'annullamento delle deliberazioni stesse.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di ordinare, in qualsiasi tempo, ispezioni e verifiche presso la sede centrale e le dipendenze dell'Istituto.

L'Istituto è tenuto a fornire al Ministero, in qualsiasi momento, le informazioni di cui avesse bisogno intorno alle situazioni comunicategli ed ai documenti contabili.

In caso di ispezioni e di verifiche il direttore generale, i direttori di sedi e di succursali, ed i preposti alle agenzie, dovranno esibire agli ispettori del Tesoro tutti i registri, atti e documenti di cui avessero bisogno per espletare l'incarico.

Agli effetti della vigilanza l'Istituto deve rimettere al Ministero delle finanze le situazioni bimestrali dei conti.

L'Istituto è soggetto alle disposizioni delle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, contenenti provvedimenti sulla tutela del risparmio.

Art. 37.

Quando siano accertate violazioni alle disposizioni statutarie ed alle leggi generali e speciali, di notevole gravità, e fatti ed infrazioni che abbiano portato grave nocumento all'Istituto, il Ministro per le finanze ha facoltà di promuovere mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina di un Regio commissario per la temporanea gestione dell'Istituto fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 38.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto delibererà il regolamento generale, il quale dovrà contenere anche le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale.

Il regolamento generale è approvato con decreto del Ministro per le finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 733.

Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Fondazione Mauroyeni », in Venezia.

N. 733. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Fondazione Mauroyeni », in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 16 maggio 1932, n. 734.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani, con sede in Napoli.

N. 734. R. decreto 16 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Napoli, con sede in quella città, corso Umberto I, n. 190, dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 16 maggio 1932, n. 735.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia di Venezia dei Frati Minori Cappuccini, in Venezia.

N. 735. R. decreto 16 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Venezia, con sede nella stessa città, dei Frati Minori Cappuccini.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 16 maggio 1932, n. 736.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria SS. Immacolata in Limone Piemonte.

N. 736. R. decreto 16 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria SS. Immacolata in Limone Piemonte.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 26 maggio 1932, n. 737.
Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista, con Casa Madre in Roma.

N. 737. R. decreto 26 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista, con Casa Madre in Roma, viale Giulio Cesare, 50.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 26 maggio 1932, n. 738.
Passaggio di alcune Confraternite della provincia di Aosta alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica.

N. 738. R. decreto 26 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, le seguenti Confraternite della provincia di Aosta passano alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione, ai termini dell'art. 29 lettera *c*) del Concordato con la Santa Sede:

1° Ozegna di Agliè - Confraternita della SS. Trinità;
2° Ozegna - Confraternita di S. Marta;
3° Andrate - Confraternita di S. Marta in Nomaglio;
4° Azeglio - Confraternita SS. Trinità in Settimio Rottaro;
5° Borgofranco - Confraternita di S. Marta;
6° Cuorgnè - Confraternita di S. Giovanni Decollato;
7° Cuorgnè - Confraternita SS. Trinità;
8° Salassa - Confraternita dei Disciplinanti;
9° Settimo Tavagnasco - Confraternita SS. Nome di Gesù;
10° Strambino Romano - Confraternita S. Maria in Scannagno;
11° Valperga Canavese - Confraternita SS. Trinità;
12° Vische - Confraternita S. Rosario.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1932 - *Anno X*

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1932.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra la Società anonima di bonifiche « Maccarese » e la « Società generale per imprese di bonifica e di irrigazione », con sede in Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;
Vista l'istanza presentata dalla Società anonima di bonifiche « Maccarese » la quale espone di voler procedere alla fusione, mediante incorporazione, con la « Società generale per imprese di bonifica e di irrigazione »;
Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra la « Maccarese » società anonima di bonifiche, e la « Società generale per imprese di bonifica e di irrigazione » con sede in Roma, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concessa col presente decreto nel giornale « La Tribuna » di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: Rocco.

(3794)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1932.
Modificazioni all'art. 1 del decreto Ministeriale 5 marzo 1932, concernente la preparazione del carburante « Shell Dynamin ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 5 marzo 1932, n. 1817, che autorizza la preparazione e la vendita del carburante denominato « Shell Dynamin »;
Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Articolo unico.

L'articolo 1 del decreto sopracitato è modificato come segue: « È autorizzata la preparazione e la vendita del carburante denominato « Shell Dynamin » costituito da una miscela di alcool assoluto, benzina, benzolo ed olio speciale lubrificante, il tutto colorato con violetto Sudan. L'aggiunta dell'olio speciale lubrificante è facoltativa ».

Roma, addì 24 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: Mosconi.

(3795)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1932.
Assimilazione, agli effetti doganali, dei cascami od avanzi della lavorazione della galalite a quelli di celluloide.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi dognali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Ritenuto che sono stati presentati per l'importazione cascami od avanzi della lavorazione della galalite;
Considerato che gli avanzi od i cascami della lavorazione della galalite non sono specificatamente nominati nè dalla tariffa nè dal repertorio;
Che tali avanzi o cascami presentano maggiore analogia con gli avanzi o cascami di celluloide;
Udito il Collegio consultivo dei periti doganali nell'adunanza del 30 novembre 1931;

Determina:

Che i cascami od avanzi della lavorazione della galalite siano assimilati agli avanzi o cascami di celluloide.

Roma, addì 1° gennaio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: Mathis.

(3796)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-255 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Antonio fu Andrea e fu Teresa Tomsic, nato a Gorizia il 14 aprile 1877 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Cotic Maria di Andrea Rescic, nata a Gorizia il 6 dicembre 1873, moglie;
Cotic Angela, nata a Gorizia il 29 agosto 1901, figlia;
Cotic Giuseppe, nato a Gorizia il 2 febbraio 1902, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3502)

N. 50-256 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Lorenzo fu Giovanni e di Gasparin Francesca, nato a Gorizia il 9 agosto 1902 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Cotic Stefania di Angelo Sussig, nata a Gorizia il 12 marzo 1904, moglie;
Cotic Bruno di Lorenzo, nato a Gorizia l'8 luglio 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3503)

N. 50-257 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Giuseppe fu Giovanni e di Bregant Maria, nato a Gorizia il 2 aprile 1895 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Giuliana fu Andrea Okroglic, nata a Caldi Canale il 27 aprile 1899, moglie;
Cotic Giuseppe, nato a Gorizia il 25 agosto 1922, figlio;
Cotic Danilo, nato a Gorizia il 1° luglio 1925, figlio;
Cotic Mario, nato a Gorizia il 30 novembre 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3504)

N. 50-248 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cejan ved. Luigia di Giovanni Fornazaric e di Lucia Beric, nata a Gorizia il 3 agosto 1877 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cejan Anna fu Antonio, nata a Gorizia il 20 ottobre 1912, figlia;
Cejan Francesco fu Antonio, nato a Gorizia il 9 febbraio 1914, figlio;
Cejan Antonia fu Antonio, nata a Gavoe (Stiria) il 16 gennaio 1919, figlia;
Cejan Danica fu Antonio, nata a Gorizia l'8 febbraio 1922, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3505)

N. 50-247 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cejan Alessandro fu Agostino e di Nanut Teresa, nato a Gorizia il 17 febbraio 1887 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cejan Carolina fu Agostino, nata a Gorizia il 1° dicembre 1894, sorella;
Cejan Guerrino di Carolina, nato a Portocanone il 18 giugno 1918, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3506)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione del torrente « Marro » in provincia di Reggio Calabria.

Con R. decreto 11 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio successivo, registro 9, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del torrente Marro, con sede in Taurianova, provincia di Reggio Calabria.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 156 ditte, con un comprensorio di ettari 423.36.32, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Taurianova il 9 novembre 1930 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(3776)

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica « Dese Superiore » in provincia di Venezia.

Con decreto 16 giugno 1932-X, n. 3065, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato alcune modifiche dello statuto del Consorzio di bonifica « Dese Superiore » (Venezia) deliberate dall'assemblea generale degli interessati il 18 marzo 1932, n. 209.

(3777)

Modificazione del perimetro della bonifica del Sannio Alifano.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 22 giugno 1932, n. 3191, è stato modificato il perimetro della bonifica del Sannio Alifano estromettendone i terreni ricadenti nel bacino montano del torrente Torano e sono state introdotte le corrispondenti variazioni nel comprensorio del consorzio dei proprietari interessati, costituito con R. decreto 27 ottobre 1927.

(3778)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 188.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data: 21 agosto 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione: Sezione di Regia tesoreria di Treviso per conto del comune di Brenzone (Verona) — Titoli del Debito pubblico: obbligazioni Venezie 2 — Capitale: L. 2000, 3,50 %.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 giugno 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3779)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 176.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data: 20 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione: Machì G Battista di Achille, per conto della Congregazione di carità di Basciano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 55, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 103 — Data: 28 gennaio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Dott Annetta Giuseppe fu Michele, per conto di Annetta Teresina fu Michele — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 220,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 giugno 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3661)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 144.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 giugno 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.59
Inghilterra (Sterlina)	70.85
Francia (Franco)	77.10
Svizzera (Franco)	382.40
Albania (Franco)	378.80
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4,30
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.75
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.15
Cecoslovacchia (Corona)	58.35
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.90
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.67
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.51
Olanda (Fiorino)	7.97
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	11.50
Spagna (Peseta)	162.62
Svezia (Corona)	3.66
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	377.99
Rendita 3,50 % (1906)	73.175
Id. 3,50 % (1902)	69 —
Id. 3 % lordo	45.20
Consolidato 5 %	82.75
Buoni novennali. Scadenza 1933	100 —
Id. id. Id. 1934	99.40
Id. id. Id. 1940	97.525
Id. id. Id. 1941	97.475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	82.725

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.